

**Art. 15 bis della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e DPREg. 87/Pres./2020. Bando per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia, a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di investimento per l'anno 2020.**

**Art. 1 – Finalità del Bando**

1. Il presente Bando disciplina criteri e modalità di concessione, mediante procedura valutativa, di contributi in conto capitale, a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), di seguito Fondo, finalizzati a sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e a migliorare e adeguare la rete esistente.

**Art. 2 – Quadro normativo di riferimento**

1. Il presente Bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:

- a. legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - articolo 15 bis (Fondo per le spese di investimento);
- b. legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - articolo 30;
- c. regolamento emanato con d.P.Reg. 19 giugno 2020 n. 902/Pres. pubblicato sul BUR n. 28 del 8 luglio 2020 recante Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

**Art. 3 – Beneficiari**

1. Il presente Bando è rivolto ai:

- a. soggetti pubblici che gestiscono, o intendono gestire o esternalizzare i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005;
- b. soggetti privati e del privato sociale che gestiscono servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005, avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 e accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005;
- c. soggetti privati o del privato sociale che gestiscono servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 comma 2 lett. a) e b) della legge regionale 20/2005, avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 e in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto con il Servizio sociale dei Comuni secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 14 del d.P.Reg. 10 luglio 2015, n. 139 o dell'art. 14 del d.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere:

- a. proprietari di immobili destinati o da destinare a servizi per la prima infanzia o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi;
- b. titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato avente ad oggetto immobili destinati o da destinare, con l'assenso del proprietario, a servizi per la prima infanzia, purché la durata di tale contratto si estenda per almeno cinque anni a decorrere dalla data prevista per l'ultimazione dell'intervento edilizio.

**Art. 4 – Interventi finanziabili**

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi edilizi afferenti a immobili, ubicati sul territorio regionale, destinati o da destinare ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005, riconducibili alle seguenti categorie così come definite dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n.

19 (Codice regionale dell'edilizia): ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

2. Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009.

3. È ammissibile una sola domanda per struttura di servizio.

#### **Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria, intensità e misura della contribuzione regionale**

1. La quota delle risorse del Fondo, disponibile per il finanziamento degli interventi edilizi oggetto del presente Bando, ammonta complessivamente ad euro 440.000,00.

2. L'intensità massima della contribuzione regionale per il finanziamento degli interventi suddetti è pari al 100% dell'importo della spesa ritenuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 6.

3. Qualora gli altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi ottenuti per il medesimo intervento, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale sarà conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.

4. L'importo minimo della spesa ammissibile non può essere inferiore a 25.000 euro, né superiore a 200.000 euro.

#### **Art. 6 – Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 4, afferenti gli immobili ivi indicati.

2. Si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per allacciamenti a pubblici servizi, nonché i costi per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Rientra nella spesa ammissibile l'intero importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sostenuta dai beneficiari soggetti pubblici per la realizzazione dell'intervento, mentre per gli altri beneficiari trova applicazione l'articolo 59, comma 3, della suddetta LR 14/2002.

4. Non sono comunque ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

#### **Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante pro tempore o, nel caso di richiedente pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento, a mezzo PEC all'indirizzo [territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it) utilizzando il modello di domanda dalla data di pubblicazione sul BUR del presente Bando al 28 ottobre 2020.

2. Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute in modalità differente rispetto a quella stabilita.

3. La data e l'ora utili per l'arrivo sono quelli della ricevuta della trasmissione dell'istanza.

4. Alla domanda, presentata da soggetti pubblici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), sono allegati:

- a. la relazione illustrativa, firmata dal responsabile dell'ufficio tecnico, contenente gli elementi utili alla valutazione della domanda, con preventivo di spesa (QE);
- b. il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti;
- c. la verifica sismica (solo se l'intervento è di adeguamento, miglioramento sismico o rafforzamento locale);
- d. la documentazione comprovante l'incremento della capacità ricettiva;
- e. la documentazione comprovante il grado di cantierabilità del progetto (determina di approvazione del progetto per gli enti pubblici, computo metrico e progetto digitale);

6. Alla domanda, presentata da soggetti privati di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) e c), sono allegati:

- a. la relazione illustrativa, firmata dal responsabile dell'ufficio tecnico, contenente gli elementi utili alla valutazione della domanda, con preventivo di spesa (QE);
- b. il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti;

- c. la verifica sismica (solo se l'intervento è di adeguamento, miglioramento sismico o rafforzamento locale);
- d. la documentazione comprovante l'incremento della capacità ricettiva;
- e. la documentazione comprovante il grado di cantierabilità del progetto (computo metrico e progetto digitale);
- e. documentazione dalla quale risulta assolta l'imposta di bollo relativa alla presente domanda;
- f. modello di tracciabilità dei flussi finanziari.

**7.** I titolari di un diritto personale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio devono allegare anche copia del contratto di locazione o di comodato comprovante il diritto del richiedente sulla struttura o sul suolo sul quale deve essere realizzata la struttura destinata o da destinare a servizi per la prima infanzia, munita dell'assenso del proprietario a tale destinazione;

**8.** Il Servizio competente alla gestione del Fondo si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

### **Art. 8 – Inammissibilità della domanda**

**1.** Sono inammissibili le domande:

- a. non presentate dal legale rappresentante (soggetti privati) o soggetto legittimato (soggetti pubblici);
- b. non corredate da tutta la documentazione richiesta ai sensi dall'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8;
- c. riferite a interventi edilizi diversi da quelli indicati all'articolo 4;
- d. riferite a interventi edilizi già iniziati alla data di presentazione della domanda.

**2.** Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo per la medesima struttura di servizio verrà ritenuta ammissibile soltanto la domanda presentata per prima in ordine cronologico, ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

### **Art. 9 – Criteri di valutazione e priorità delle domande**

**1.** Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili e della formazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento sono stabiliti i seguenti criteri e i rispettivi punteggi, ripartiti in misura corrispondente al peso percentuale attribuito nel Regolamento a ciascun criterio, tra loro cumulabili e pari complessivamente a 100 punti:

- a. adeguamento o miglioramento sismico o interventi di rafforzamento locale:
  - adeguamento sismico - 35 punti
  - miglioramento sismico - 25 punti
  - rafforzamento locale - 15 punti
- b. realizzazione di opere consistenti nella messa a norma degli impianti e/o per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi:
  - parere favorevole dei VVFF con allegato l'elaborato progettuale firmato anche digitalmente dal professionista – 15 (cumulabili con il seguente punto)
  - dichiarazione di mancanza della certificazione prevista dal DPR 151/2011 e di obbligo di ottenimento della stessa entro i termini di legge – 10 (cumulabili con il precedente);
- c. realizzazione o ristrutturazione di servizi igienico sanitari, di impianti tecnologici, di opere per il superamento di barriere architettoniche: 20 punti;
- d. incremento della capacità ricettiva conseguente alla realizzazione dell'intervento:
  - da 0% a 20 % - 2 punti
  - da 21% al 40% - 4 punti
  - da 41% a 60% - 6 punti
  - da 61% a 80% - 8 punti
  - da 81% a 100% - 10 punti

- e. grado di cantierabilità del progetto:  
per i soggetti pubblici:
- possesso di un progetto esecutivo approvato - 10 punti
  - possesso di un progetto definitivo approvato - 7 punti
  - possesso di un progetto di fattibilità tecnico economica approvato - 3 punti
- per i soggetti privati:
- possesso del titolo edilizio in corso di efficacia ai sensi di legge (permesso di costruire, PdC) o avvenuto deposito di altri atti abilitativi (SCIA, anche in alternativa al PdC, o comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera asseverata) in corso di efficacia ai sensi di legge (i.e.: efficacia immediata a seguito dell'intervenuto deposito per SCIA e comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera asseverata; efficacia decorsi 30 giorni dall'avvenuto deposito per SCIA in alternativa al PdC) - 10 punti
  - avvenuta presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire o avvenuto deposito della SCIA in alternativa al PdC, nelle more dell'acquisizione dell'efficacia ai sensi di legge (articolo 18 LR 19/2009) - 5 punti
2. In caso di parità tra progetti aventi uguale valutazione, ai fini dell'assegnazione del contributo la posizione in graduatoria è stabilita in base alle seguenti priorità:
- a. intervento necessario per ottenimento certificato prevenzione incendi;
  - b. maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal beneficiario con fondi propri o altri contributi;
  - c. ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### **Art. 10 – Istruttoria delle domande, graduatoria degli interventi**

1. Il Servizio competente alla gestione del Fondo, verificata la completezza e la regolarità formale delle domande e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, procede all'istruttoria e alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili, ai fini della formazione della graduatoria, sulla base dei criteri e delle priorità di cui all'articolo 9, e dell'assegnazione dei contributi.

2. A conclusione dell'istruttoria sono formati:

- a. per i soggetti pubblici, la graduatoria, in ordine decrescente di punteggio attribuito, degli interventi ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;
- b. per i soggetti pubblici, l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione;
- c. per i soggetti privati, la graduatoria, in ordine decrescente di punteggio attribuito, degli interventi ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;
- d. per i soggetti privati, l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 2 sono approvati con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La graduatoria rimane in vigore per due anni e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo

#### **Art. 11 – Assegnazione e quantificazione dei contributi**

1. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ritenuta ammissibile, al netto dell'eventuale quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto richiedente.

2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 1, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; l'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile.

4. Fatto salvo il caso previsto dal comma 3, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

#### **Art. 12 – Concessione del contributo**

1. La concessione dei contributi assegnati agli interventi edilizi ammessi a finanziamento è disposta sulla base di quanto previsto dal Capo XI, ed in particolare dagli articoli 56 e 59, della legge regionale 14/2002.

2. Il provvedimento di concessione è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata.

3. Con il provvedimento di concessione sono fissati il termine iniziale e finale entro i quali l'intervento edilizio deve essere rispettivamente avviato e concluso. Tali termini, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 14/2002.

#### **Art. 13 – Modalità di erogazione del contributo**

1. L'erogazione del contributo concesso a soggetti pubblici è disposta in via definitiva e in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002.

2. L'erogazione del contributo concesso ai soggetti privati e del privato sociale è disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso; la somma rimanente è erogata in seguito alla verifica e all'approvazione della documentazione presentata ai fini della rendicontazione secondo le disposizioni di cui al Titolo II, Capo III della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 14 – Termini e modalità di rendicontazione**

1. Il rendiconto deve essere presentato entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione.

2. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario deve presentare idonea documentazione giustificativa di tutte le spese sostenute, incluse quelle per prestazioni tecniche.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà resa disponibile sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) al link <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA15/>.

4. Nel caso di interventi finalizzati all'avvio di nuovi servizi, i beneficiari devono trasmettere, entro la data fissata nel provvedimento di concessione del contributo e a pena di revoca del contributo e restituzione delle somme erogate ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000, la segnalazione certificata di inizio attività, prevista dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005, attestante l'avvenuta attivazione del servizio.

#### **Art. 15 – Vincolo di destinazione**

1. I beneficiari del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione, a servizio per la prima infanzia, degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata

di cinque anni dalla data di ultimazione dell'intervento edilizio. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi.

**2.** Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati e del privato sociale beneficiari del contributo trasmettono annualmente, entro la data fissata nel provvedimento di concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestante il rispetto del vincolo medesimo.

**3.** Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2 si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 16 – Pubblicità del Bando**

**1.** Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione.

#### Note informative

Il procedimento di cui al presente Bando è affidato, nell'ambito della Direzione centrale Infrastrutture e territorio - Servizio edilizia – Posizione organizzativa "Attività di programmazione e gestione interventi a sostegno di investimenti per l'edilizia scolastica ed universitaria":

- Incaricato responsabile: Rita Contento – tel. 040/3773442 e-mail: rita.contento@regione.fvg.it
- Istruttore: Maria Letizia Nicotera – tel. 040/3774527 e-mail: marialetizia.nicotera@regione.fvg.it